

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4855

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LO MORO, BORDO, BOSSA, BURTONE, CILLUFFO, D'IPPOLITO VITALE, GRASSI, LAGANÀ FORTUGNO, GIORGIO MERLO, NIZZI, MARIO PEPE (PD), PICCOLO, PITTELLI, RIA, ROSSOMANDO, SAMPERI, SCHIRRU, SIRAGUSA, TRAVERSA, VICO, VIOLA

Disposizioni concernenti le iniziative beneficiarie di contributi pubblici sulla base di patti territoriali o di contratti d'area

Presentata il 20 dicembre 2011

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Nel momento di gravissima crisi economica e occupazionale che il Paese attraversa, mentre si sente l'urgenza di nuove misure per lo sviluppo e la crescita, oltre che per il risanamento e la riduzione del debito pubblico, diventa una priorità salvaguardare i progetti imprenditoriali già in corso, che fruiscono di agevolazioni pubbliche ma il cui definitivo compimento incontra problemi di ordine amministrativo.

La presente proposta di legge va in questa direzione, con l'obiettivo di superare, senza aggravio di nuovi costi, alcune criticità che ostacolano il completamento dei programmi d'investimento relativi a numerose iniziative beneficiarie di contri-

buti pubblici sulla base di patti territoriali e di contratti d'area.

Si tratta di una questione ben nota a livello ministeriale, la cui risoluzione è stata sollecitata da più parti, e segnatamente dall'Associazione nazionale per il coordinamento dei patti territoriali, dei contratti d'area e per lo sviluppo locale (ANPACA), l'associazione nazionale che rappresenta e coordina gli oltre duecento soggetti responsabili dei patti territoriali e contratti d'area per lo sviluppo locale, costituiti da società miste a capitale prevalentemente pubblico o direttamente da comuni e province.

Portare a soluzione le criticità rilevate permette di valorizzare e non disperdere il

lavoro svolto in questi anni su tutto il territorio nazionale con l'esperienza dei patti territoriali e dei contratti d'area, che ha prodotto importanti risultati anche in termini di coinvolgimento delle realtà produttive locali, di crescita sociale, di coesione istituzionale tra tutti i soggetti protagonisti dello sviluppo: enti locali, forze sociali, associazioni imprenditoriali e di categoria.

I patti territoriali e i contratti d'area hanno infatti costituito nel territorio nazionale i primi concreti esempi di concertazione delle politiche di sviluppo locale operata dal basso. Per la prima volta, con questi strumenti, sui temi dello sviluppo si è formato un fronte comune, si è sperimentata la politica della coesione istituzionale e, soprattutto, si è costruita una rete tra istituzioni locali.

Su tale impostazione, che bisogna considerare il vero valore aggiunto della programmazione negoziata, sono state aggregate le imprese proponenti nuove iniziative produttive. Con questa forma di direzione condivisa si sono creati rapporti di fiducia tra soggetti pubblici e privati, che hanno permesso di agire sui territori in una logica integrata tra investimenti imprenditoriali e programmazione pubblica e, nonostante le criticità legate a questi strumenti (normativa farraginosa, tempi dei collaudi finali, difficoltà di rapporti con il Ministero competente e con i soggetti istruttori eccetera), di completare gran parte delle iniziative avviate.

La prima misura, introdotta dall'articolo 1 della presente proposta di legge, è rivolta ad iniziative agevolate sulla base di patti territoriali e di contratti d'area, di importo inferiore a 1,5 milioni di euro, la cui realizzazione è stata bloccata da complessità tali da richiedere più articolati e specifici procedimenti autorizzativi.

La nuova normativa ha una sua ragionevolezza, non apparendo giustificabile che le difficoltà burocratiche che impediscono l'avvio o la conclusione di un investimento siano riconosciute ostative per iniziative superiori ad 1,5 milioni di euro e non per quelle di importo inferiore.

Il comma 1 dell'articolo 1 esclude quindi che possano essere applicati limiti temporali differenziati sulla base dell'importo del finanziamento.

Per raggiungere l'obiettivo finale ed equiparare, per i programmi d'investimento inferiori ad 1,5 milioni di euro, il termine per la chiusura degli investimenti — quarantotto mesi o, in caso di rimodulazione, ventiquattro mesi dalla data di rilascio, da parte delle amministrazioni competenti, dell'ultima autorizzazione necessaria a dichiarare l'inizio dei lavori —, dovendosi intervenire su norme di natura regolamentare, il comma 2 dello stesso articolo 1 prevede l'intervento del Ministro dello sviluppo economico, che provvederà con decreto da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge.

L'articolo 2, comma 1, differisce al 31 dicembre 2012 il termine per le richieste di rimodulazione delle risorse rivenienti da rinunce e revoche per le quali le regioni hanno già rilasciato o rilasceranno il loro positivo parere.

Ai sensi della normativa vigente, le risorse impegnate dal Ministero dello sviluppo economico in favore di iniziative imprenditoriali e degli interventi infrastrutturali compresi nei patti territoriali e nei contratti d'area, risultanti disponibili a seguito di rinuncia delle imprese ovvero di provvedimenti di revoca e di rideterminazione delle agevolazioni, fatta salva la copertura finanziaria di rimodulazioni già autorizzate dei patti territoriali e dei contratti d'area in essere, sono utilizzate, tra l'altro, per la copertura finanziaria di rimodulazioni non ancora autorizzate di patti territoriali e di contratti d'area.

Per i patti e i contratti in essere alla data del 31 dicembre 2007, le relative richieste di rimodulazione potevano essere presentate entro il 31 dicembre 2009, come precisamente indicato nell'articolo 8-bis, comma 6, lettera b), del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, come da ultimo modificato dal comma 2 dell'articolo 36 della legge 23 luglio 2009, n. 99.

Poiché ad oggi non è stato ancora emanato il decreto di attuazione delle norme appena richiamate, si reputa opportuno prevedere che il termine del 31 dicembre 2009 venga adeguatamente differito.

Il comma 2 stabilisce che le risorse finanziarie rivenienti da rinunce e revocche, richieste nei termini di legge, sono riassegnate al Ministero dello sviluppo economico per il finanziamento dei progetti di rimodulazione proposti dai soggetti responsabili e dai responsabili unici.

Il comma 3 stabilisce che sulle risorse, rivenienti da rinunce e revocche, la cui rimodulazione è autorizzata dal Ministero dello sviluppo economico, gravano sia gli oneri per le relative attività istruttorie sia quelli riguardanti le attività gestionali del soggetto responsabile locale. L'attribuzione di tali risorse, in misura percentuale su quelle determinate ai fini della rimodulazione, non grava sulla finanza pubblica perché incide sulle risorse già impegnate.

Il comma 4 stabilisce che l'attività istruttoria può essere svolta dal Ministero dello sviluppo economico anche attraverso soggetti già assegnatari di compiti inerenti alla gestione degli strumenti della programmazione negoziata, individuati con apposito decreto ministeriale.

L'articolo 3, commi 1 e 2, intende disciplinare la questione, molto delicata e complessa, dei procedimenti di revoca, con il duplice obiettivo di giungere ad una rapida definizione dei medesimi, di evitare un delicato contenzioso e di valutare i casi in cui, in presenza di un'iniziativa imprenditoriale che risulti avviata, sia possibile non dar luogo alla revoca del contributo concesso.

Più specificamente, la disposizione prevede la costituzione di una commissione tecnica valutativa, nominata dal Ministro dello sviluppo economico, senza oneri per la finanza pubblica, cui è affidato il compito di esaminare i casi in essere, in contraddittorio con i diretti interessati, entro il termine massimo di ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

La commissione, in esito alla valutazione dei singoli casi, formula una proposta all'organo competente per la decisione finale. Quest'ultimo può altresì concludere il procedimento di revoca utilizzando gli accordi di cui all'articolo 11 della legge n. 241 del 1990. I costi di tale attività saranno a carico delle imprese interessate.

L'articolo 4 chiarisce che l'anno di disponibilità da considerare ai fini del calcolo delle agevolazioni finali a seguito delle proroghe concesse ai sensi della vigente normativa, per i programmi agevolati per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non è stato emanato il decreto di concessione definitiva da parte del Ministero dello sviluppo economico, è l'anno di avvio degli investimenti.

L'articolo 5 affronta il problema del mancato raggiungimento dell'obiettivo occupazionale.

Costituiscono motivo di forte preoccupazione gli avvisi di procedure di revoca nei confronti delle imprese che non hanno raggiunto gli obiettivi occupazionali previsti in sede di presentazione della domanda (anni 1997-1999).

Il regolamento di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 27 aprile 2006, n. 215, ha di fatto reso maggiormente penalizzante il regime previsto dagli articoli 9 e 12 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 31 luglio 2000, n. 320, in vigore all'atto dell'avvio degli investimenti, il quale prevedeva che per procedere alla revoca parziale o totale dell'agevolazione lo scostamento occupazionale doveva essere calcolato sulla « media dei livelli occupazionali fatti registrare dalle iniziative previste nel singolo contratto d'area o patto territoriale ».

Il decreto ministeriale n. 215 del 2006 non fa più riferimento alla specificità dell'area territoriale, ma introduce un mero calcolo percentuale eguale per tutto il territorio nazionale.

La normativa introdotta dall'articolo 5 della presente proposta di legge tiene conto della grave crisi occupazionale che ha investito il nostro Paese, e la sua *ratio*

va ricercata nell'opportunità di non penalizzare le iniziative imprenditoriali che risultano in grado di garantire, a regime, un'occupazione comunque significativa, ancorché minore di quella prevista nel progetto finanziato.

Il comma 1 sancisce il principio secondo cui non è possibile disporre revoche delle agevolazioni concesse prima della conclusione del procedimento amministrativo definitivo.

Il comma 2 prevede un limite massimo del taglio alle agevolazioni, che non può essere superiore al 10 per cento.

Con l'articolo 6 si risolve il problema legato alla mancanza, che si protrae ormai da molti anni, della stipula di una nuova convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e gli istituti bancari, che non permette di effettuare le necessarie istruttorie per i progetti di investimento già oggetto di specifici decreti ministeriali o *in itinere*.

Secondo la disposizione proposta, il Ministero dello sviluppo economico, per tali compiti, potrà avvalersi di soggetti *in house*, di società pubbliche e di enti o agenzie strumentali.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Limiti ai programmi d'investimento).

1. Per accelerare la realizzazione delle iniziative agevolate, connesse ai programmi di investimento adottati sulla base dei patti territoriali e dei contratti d'area ai sensi dell'articolo 2, commi da 203 a 214, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, agli stessi non possono essere applicati limiti temporali differenziati sulla base del montante finanziario previsto.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, si provvede a conformare le disposizioni regolamentari vigenti a quanto stabilito dal comma 1.

ART. 2.

(Riassegnazione delle risorse per le rimodulazioni rivenienti da rinunce e revoche e differimento del termine per la presentazione delle richieste).

1. All'articolo 8-*bis*, comma 6, lettera *b*), del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni, le parole: « 31 dicembre 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2012 ».

2. Le risorse finanziarie destinate alla copertura finanziaria di rimodulazioni non ancora autorizzate di patti territoriali e di contratti d'area ai sensi dell'articolo 8-*bis*, comma 6, lettera *b*), del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni, sono riassegnate al Ministero dello sviluppo economico per il finanziamento dei pro-

getti di rimodulazione proposti dai soggetti responsabili locali o dai responsabili unici.

3. Sull'ammontare delle risorse di cui al comma 2 gravano anche gli oneri per le attività gestionali svolte dal responsabile unico del contratto d'area o dal soggetto responsabile del patto territoriale.

4. L'attività istruttoria, relativa alle richieste di rimodulazione di cui al presente articolo, è svolta dal Ministero dello sviluppo economico attraverso i soggetti già assegnatari di compiti inerenti alla gestione degli strumenti di programmazione negoziata, individuati con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

(Definizione bonaria dei procedimenti di revoca).

1. Al fine della salvaguardia delle iniziative assentite, avviate o finanziate, anche parzialmente, relative ai patti territoriali e ai contratti d'area, sino alla costituzione della commissione di cui al comma 2 sono sospesi i procedimenti di revoca dei contributi concessi alle imprese, avviati dal responsabile unico del contratto d'area o dal soggetto responsabile del patto territoriale, per i quali non sia stato ancora emesso provvedimento definitivo.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico è costituita, senza oneri a carico della finanza pubblica, una commissione tecnica valutativa per l'esame dei procedimenti di revoca di cui al comma 1 del presente articolo e per la formulazione di proposte di definizione bonaria ai fini dell'adozione del provvedimento definitivo. L'organo competente all'adozione del provvedimento può decidere anche con le modalità di cui all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il provvedimento conclusivo deve

essere adottato entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 4.

(Termini di riferimento ai fini del calcolo delle agevolazioni).

1. L'importo finale dell'agevolazione concessa per gli investimenti riguardanti programmi agevolati in base a patti territoriali o contratti d'area, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stato emanato il decreto ministeriale di concessione definitiva dei contributi, è calcolato a decorrere dall'anno di avvio dei singoli investimenti ed entro il limite del montante complessivo precedentemente assentito.

ART. 5.

(Scostamento dalle previsioni relative ai livelli occupazionali).

1. Qualora siano state realizzate ed entrate in esercizio iniziative, agevolate sulla base di patti territoriali o di contratti d'area, che abbiano generato nuova occupazione ancorché in misura inferiore a quella prevista in fase istruttoria, non può essere disposta la revoca delle agevolazioni concesse, nei casi in cui non sia ancora intervenuto il provvedimento definitivo di revoca.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono stabiliti i criteri per la rimodulazione delle agevolazioni concesse di cui al comma 1, entro il limite massimo del 10 per cento delle stesse.

ART. 6.

(Soggetti istruttori).

1. Il Ministero dello sviluppo economico, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,

individua ai sensi della normativa vigente soggetti *in house*, società pubbliche, enti o agenzie strumentali a cui affidare gli adempimenti tecnici e amministrativi per l'istruttoria dei programmi di investimento, già oggetto di specifici decreti ministeriali o la cui istruttoria sia ancora in corso, relativi ai patti territoriali e ai contratti d'area.

